ISTITUZIONE DELL'ALBO NAZIONALE DEI COSTRUTTORI

Art. 24

Ammissione agli appalti di imprese che hanno presentato domande di conferma e di nuova iscrizione

Per il periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'ammissione agli appalti di competenza dello Stato e degli enti pubblici delle imprese per le quali non sia stato ancora adottato il provvedimento di conferma o di nuova iscrizione, potra' continuare ad avere luogo in base alle norme ed ai criteri provvisori adottati dalle varie Amministrazioni prima della emanazione della presente legge. Le imprese debbono, per dimostrare di avere presentato nei termini e nei modi prescritti la domanda di conferma o di nuova iscrizione. Le norme e i criteri medesimi sono applicabili, fino alla scadenza del periodo di cui al primo comma del presente articolo, anche per l'ammissione agli appalti dei lavori di importo superiore a lire 15 milioni di competenza di chiunque usufruisca, per i lavori stessi, di un contributo o concorso dello Stato.

Versione in vigore dal 4 aprile 1965, non più in vigore dal 11 aprile 1967 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione dell'Albo nazionale dei costruttori
Estremi	Legge 10 febbraio 1962, n. 57
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 2 marzo 1962

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-dell-albo-nazionale-dei-costruttori/art-24-ammissione-agli-appalti-di-imprese-che-hanno-presentato-domande-di/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it